

Ambiti e competenze di autonomia. Partecipazione alle decisioni dello Stato e dell'Unione europea.

Premesse e criteri

Nella definizione degli ambiti e delle competenze autonome obiettivo fondamentale della riforma dello Statuto è la conservazione dei livelli raggiunti e il conseguimento di ulteriori livelli, tenendo conto del quadro generale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali delineato dalla riforma costituzionale del 2001 e dai successivi sviluppi normativi e giurisprudenziali.

In questo modo, l'autonomia delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol sarebbe definita, nei suoi termini fondamentali, dal solo Statuto, senza più bisogno di ricorrere alla clausola di applicazione del Titolo V della Costituzione ove questo (cioè il regime comune delle Regioni ordinarie) assicuri alle Regioni speciali e Province autonome un maggiore livello di autonomia. Sarebbe così eliminata la duplicità del regime giuridico – statutario o comune – che attualmente è spesso fonte di scarsa chiarezza e quindi di incertezza. Su questa esigenza non incide la mancata approvazione popolare della riforma costituzionale del 2016.

È opportuno che lo Statuto contenga, nel quadro della Costituzione, i principi in tema di partecipazione alle procedure di collaborazione con lo Stato o di collaborazione (anche transfrontaliera) tra Regioni, di partecipazione alle decisioni dello Stato e ai rapporti con l'Unione europea.

Indirizzi prevalenti

1. Riordino, aggiornamento e nuove competenze

La revisione dello Statuto deve aggiornare e riallineare le competenze attribuite dallo Statuto speciale allo stato attuale, incluse quelle risultanti dalla riforma del Titolo V Parte seconda della Costituzione in relazione alla clausola di maggior favore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 10).

Ugualmente, potranno essere portate nello Statuto le indicazioni fondamentali relative a competenze oggi fondate sulle norme di attuazione o su delega da parte dello Stato.

Potrà essere stabilita la competenza provinciale in materie sulle quali non vi è oggi una generale competenza autonoma, come per la tutela dell'ambiente e per altre materie da individuare anche sulla base delle indicazioni del processo partecipativo.

2. Meccanismi di garanzia per l'adeguamento all'ordinamento statale

Tra i meccanismi procedurali di garanzia si prospetta di elevare a livello statutario il sistema di adeguamento delineato nella norma di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che consente di adeguare l'ordinamento provinciale nelle materie di competenza alla normativa statale escludendo effetti abrogativi della disciplina provinciale vigente e garantendo così stabilità e continuità della normativa locale.

È altresì auspicabile elevare a rango statutario quanto già previsto nella norma di attuazione statutaria (dPR 1 febbraio 1973, n. 49) garantendo ai Presidenti delle Province autonome e della Regione la partecipazione alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio sia chiamato ad approvare atti normativi che riguardano la sfera di attribuzioni delle Province autonome e della Regione.

3. Raccordi con altre Regioni e lo Stato

Lo Statuto potrà prevedere le modalità di partecipazione a forme di collaborazione interregionale, nonché alle forme di collaborazione tra lo Stato e le Regioni oggi espresse dalla Conferenza Stato-Regioni e Unificata. Sarà previsto in ogni caso un ruolo significativo dei Consigli provinciali e regionale.

4. Cooperazione transfrontaliera e integrazione europea

Norme specifiche potrebbero essere dettate in relazione agli istituti di cooperazione transfrontaliera. In questo quadro lo Statuto assicurerà in particolare il ruolo dei Consigli provinciali e regionale.

Nello Statuto dovrà essere riconosciuta, in coerenza con quanto disposto in generale dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la facoltà delle Province autonome e della Regione di partecipare alla formazione degli atti dell'Unione europea e all'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché alla stipulazione di accordi con Stati e intese con enti territoriali appartenenti ad altri Stati.

5. Disciplina dei limiti alla potestà legislativa

In relazione alla potestà legislativa, lo Statuto dovrà stabilire nel modo più chiaro e univoco possibile i limiti ai quali le competenze legislative e amministrative sono soggette rispetto ai poteri legislativi statali. Ciò anche, e in modo particolare, rispetto alle materie o alle funzioni legislative statali suscettibili di riguardare qualunque materia sostanziale, come accade per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni o la tutela della concorrenza, attribuite allo Stato dall'art. 117, comma secondo, della Costituzione. Un discorso simile può essere fatto per il coordinamento della finanza pubblica, il cui impatto sull'autonomia provinciale e regionale è però già oggi specificamente regolato nello Statuto (art. 79).

In questo contesto – di fronte alla difficoltà di fissare nello Statuto regole che valgano per qualunque materia – potrà essere previsto un ruolo alle norme di attuazione, quali forme negoziali e pattizie che consentono di regolare e precisare gli ambiti della competenza autonoma e l'impatto sull'autonomia legislativa delle clausole generali di competenza statale quali, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni e alla tutela della concorrenza, le riserve statali in materia di ordinamento civile, processuale e penale.

6. Precisazione della disciplina delle norme di attuazione

Per quanto riguarda le norme d'attuazione si ritiene opportuno – ferma la loro natura di norme statali – precisare a livello statutario la loro natura negoziale/pattizia quale strumento di implementazione e concretizzazione condivisa dell'autonomia delle Province autonome e della Regione. Va confermato il ruolo della Commissione

paritetica, di cui all'articolo 107 dello Statuto, e dovrebbe essere meglio regolato il rapporto tra le determinazioni della Commissione paritetica e la successiva decisione del Governo.

7. Modifiche statutarie – ordinarie e semplificate – e ruolo del Consiglio provinciale

Il ruolo dei Consigli provinciali e regionale, previsto dall'art. 103 nel procedimento di modifica dello Statuto, va confermato e deve essere esteso anche alle modifiche del Titolo VI, cioè alle modifiche della parte finanziaria attraverso la procedura semplificata di revisione. Ugualmente potrà essere previsto il coinvolgimento dei Consigli provinciali e/o regionale nella procedura di definizione delle norme d'attuazione nonché nell'espressione di indirizzi politici in relazione alle decisioni della Conferenza Stato – Regioni e della Conferenza Unificata.

Nella revisione dello Statuto potrà essere studiata, previa verifica di costituzionalità, la possibilità di introdurre l'intesa con le Province autonome e con la Regione per le successive modifiche dello Statuto.

8. Clausola di garanzia per l'autonomia

Tra le clausole finali della riforma dello Statuto sarà opportunamente inclusa la regola che in nessun caso le norme del nuovo Statuto possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato e alle sue amministrazioni funzioni e compiti già trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province autonome o alla Regione e agli enti locali o comunque che nessuna disposizione dello Statuto può essere intesa come rivolta a diminuire il livello di autonomia riconosciuto alle Province autonome o alla Regione nei confronti dello Stato prima della riforma statutaria.